

L'Art. 12-bis, comma 1, lettera a), della LEGGE 17 agosto 2005, n. 168 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative) **ha riscritto l'articolo 6 del DLvo 215/2001, sostituendolo integralmente con il testo che segue:**

Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215

"Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 11 giugno 2001 - Supplemento Ordinario n. 142

omissis

"Art. 6 (Gestione delle eccedenze).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto, il Ministro della difesa ha facolta' di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottoufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che ne facciano domanda e che si trovino a non piu' di cinque anni dal limite di eta'.

2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitato entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dalla tabella C allegata al presente decreto e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e' equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di eta'.

Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione.

4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1° marzo di ciascun anno, ed hanno validita' solo per l'anno in corso. In caso

di accoglimento della domanda, il personale e' collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, puo' ripresentarla, con le stesse modalita', negli anni successivi.

5. Qualora, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande sia superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale o il sottufficiale piu' anziano in grado.»;))

((b) dopo la tabella B, e' aggiunta la seguente:

**«Tabella C
(articolo 6, comma 2)**

UNITA' DI PERSONALE DA COLLOCARE IN AUSILIARIA

Anno	 Ufficiali	 Marescialli	 Totale
2006	18	340	358
2007	18	330	348
2008	15	255	270
2009	30	500	530
2010	18	350	368
2011	33	550	583
2012	35	595	630
2013	35	595	630
2014	38	650	688
2015	35	595	630
2016	33	570	603
2017	45	795	840
2018	12	205	217
2019	12	205	217
2020	6	60	96
Totale	 383	 6.625	 7.008}}))

Riferimenti normativi:

- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2001, n. 133.

- La legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del servizio militare professionale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2000, n.269.

- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498 (Modifiche alla normativa concernente la posizione di ausiliaria del personale militare, a norma dell'art. 1, commi 97, legge g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1998, n. 21.